



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 06/07/2021 al 27/07/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 583

del 30/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A314
RR

OGGETTO: Presa d'atto della Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. I Civile, del 09.12.2020 nel giudizio RG. 24421/2017 e della Sentenza del Tribunale di Milano n. 8144, Sez. I Civile, del 09.12.2020 nel giudizio RG. 39957/2017 emesse fra l'ASST Nord Milano ed AXESS srl. Esiti della procedura monitoria avviata dall'ASST di cui al D.I. n. 12760/2019 emesso dal Tribunale di Milano e successivo atto di precetto e Piano di rientro. Determinazioni conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

a) n. 605, del 27 settembre 2017:

- con la quale si era preso atto:

1) della notifica da parte della Società AXESS srl, concessionaria sino al 2017 del servizio di gestione, custodia e manutenzione dell'area adibita ad autoparcheggio del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente RG. 24421/2017, avanti il Tribunale di Milano, con cui aveva contestato il credito ingiunto in via monitoria dall'ASST Nord Milano per € 260.667,70 (pari ad € 251.024,64 di capitale [canoni non onorati], oltre interessi e spese);

2) di un ulteriore giudizio risarcitorio, avente RG. 39957/2017, avanti al Tribunale di Milano, parimenti intentato nei confronti dell'Ente dalla medesima Società che lamentava la mancata rimodulazione del canone concessorio a fronte dell'avvenuta riduzione dei posti auto rispetto a quelli previsti nel bando di gara;

- con cui era stato conferito incarico professionale per entrambi i giudizi promossi da AXESS srl avanti al Tribunale di Milano (di opposizione a decreto ingiuntivo e risarcitorio) all'avv. Sergio Carnevale e concordato con il fiduciario

aziendale un onorario da sostenere pari a complessivi € 16.728,87 (oneri accessori inclusi);

b) n. 101, del 27 febbraio 2019:

- di conferimento di incarico professionale allo stesso avv. Carnevale al fine di avviare nei confronti di AXESS un nuovo procedimento per ingiunzione di pagamento per € 162.800,23 oltre ad interessi moratori relativi ad una serie di fatture rimaste inevase da parte della suddetta Società;
- con la quale era stato preventivato un costo, correlato alle competenze del legale incaricato, comprendente, fra le varie potenziali azioni giudiziarie, anche la menzionata azione di recupero del credito, per € 14.914,75 (oneri accessori inclusi) oltre a rifusione delle c.d. "spese vive" (pagamento contributo unificato, marche da bollo e notificazioni, non quantificabili);

CONSIDERATO che:

- in esito all'ulteriore procedura monitoria avviata dall'ASST per fatture non corrisposte, il Tribunale di Milano, in data 2 giugno 2019, emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 12760/2019 con il quale veniva imposto ad AXESS srl il pagamento della somma capitale di € 162.800,23, oltre ad interessi e spese di lite, titolo che non veniva opposto e, successivamente, notificato alla Società concessionaria in una con l'atto di precetto;
- la Società AXESS, a fronte di tale notifica, proponeva la sottoscrizione di un accordo stragiudiziale in forza del quale le fosse consentita la restituzione del credito vantato in precetto dall'ASST Nord Milano in forma rateizzata;
- l'ASST Nord Milano, al fine di evitare una dispendiosa ed incerta procedura coattiva, accoglieva la proposta di AXESS volta ad una dilazione del pagamento della somma precettata di € 197.605,84, sottoscrivendo con la ditta concessionaria, in data 9 dicembre 2019, una conciliazione per la restituzione del dovuto in otto rate mensili, decorrenti da dicembre 2019 e sino a luglio 2020;

VISTE, rispettivamente:

- la Sentenza pronunciata nel giudizio RG. 24421/2017, in data 9 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Milano, Sez. I Civile, ha respinto l'atto di opposizione azionato da AXESS condannando la medesima a rifondere all'Ente la somma capitale di € 159.187,20 oltre ad interessi ex D.lgs 231/2002 dalle scadenze di pagamento delle singole fatture, come da richiesta, anche per il ritardato pagamento delle somme di € 41.837,44 e di € 50.000,00 e alla rifusione delle spese giudiziarie liquidate in € 11.810,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, CPA ed IVA;
- la Sentenza n. 8144, emessa nel giudizio RG. 39957/2017, parimenti in data 9 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Milano, Sez. I Civile, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta da AXESS (connessa, come riferito, alla mancata riduzione del canone a fronte della diminuzione del numero dei posti auto disponibili nel parcheggio affidato in concessione dalla Stazione appaltante) condannando l'ASST Nord Milano al pagamento, in favore della concessionaria, della somma di € 89.012,00 oltre ad interessi, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;

OSSERVATO che:

- con riferimento alla Sentenza favorevole all'ASST Nord Milano, emessa in data 9 dicembre 2020 nel giudizio RG. 24421/2017, risultano dovute da AXESS in favore dell'Ente le spese processuali per un ammontare di € 17.232,21 (oneri accessori inclusi);
- con riferimento alla conciliazione intercorsa fra le parti, afferente al Piano di rateizzazione, devono essere ancora liquidate dalla ditta concessionaria in favore dell'ASST, la settima e l'ottava rata, per un ammontare di € 37.605,00;
- con comunicazione via e-mail del 23 febbraio 2021 l'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie ha confermato come non sia stata ancora saldata da AXESS la fattura n. 39/2016, rimasta insoluta per una rimanenza di € 34.563,34; il tutto per un ammontare a credito di € 89.400,55 (vale a dire € 17.232,21 + € 37.605,00 + € 34.563,34);

DATO ATTO che, in esecuzione della Sentenza n. 8144 del Tribunale di Milano, Sez. I Civile, emessa in data 9 dicembre 2020 nel giudizio 39957/2017, favorevole ad AXESS, notificata in forma autentica ed esecutiva in data 4 febbraio 2021 ed ora già passata in giudicato, va riconosciuta in favore della Società concessionaria la somma risarcitoria, pari ad € 89.012,00, oltre ad interessi;

PRECISATO che l'ASST Nord Milano non ha proceduto ad impugnare la suddetta Sentenza in quanto il Giudice, oltre che applicare correttamente la normativa che regola la concessione, ...*"ha anche perseguito ragioni di giustizia e correttezza circa la riduzione del canone di concessione a corrispettività in ragione degli effettivi posti auto assegnati al concessionario"*... di talché sarebbe stata improbabile una riforma del provvedimento giudiziale in grado d'appello (cfr. parere reso dal fiduciario aziendale con e-mail del 18 dicembre 2020, in atti);

RAVVISATA pertanto la convenienza a definire tutte le vertenze insorte con la ditta concessionaria, come del resto suggerito dal medesimo fiduciario (cfr. e-mail dell'Avv. Carnevale del 28 aprile u.s., in atti), interamente compensando gli opposti crediti di pari entità in linea capitale, senza pretendere la corresponsione di ulteriori interessi – peraltro di esiguo ammontare e vantati reciprocamente da entrambe le parti – circostanza che si presterebbe ad ulteriori contestazioni;

VISTA la scrittura privata in forza della quale l'ASST Nord Milano ed AXESS dichiarano di nulla aver da pretendere nei loro reciproci rapporti (All.to);

RILEVATO che:

- l'avv. Carnevale, con comunicazione del 27 gennaio 2021, a conclusione dell'intera attività di patrocinio svolta in favore dell'ASST Nord Milano, ha allegato le note pro forma relative al giudizio di opposizione e risarcitorio nonché al giudizio monitorio (poi, come riferito, conclusosi in un accordo transattivo fra le parti ricognitivo del Piano di rientro);
- nella nota pro forma relativa al giudizio di opposizione e risarcitorio, il fiduciario aziendale, in luogo delle spese liquidate dal Giudice, ha confermato i propri onorari nei limiti delle proprie competenze già accantonate con la Deliberazio-

ne n. 605, del 27 settembre 2017, per un importo di € 16.728,87 (oneri accessori inclusi);

- nella nota pro forma relativa al giudizio monitorio, il fiduciario aziendale ha esposto le competenze e le spese liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo maggiorate con quelle indicate nell'atto di precetto, per un totale di € 4.238,74 (oneri accessori inclusi), importo già inserito nel menzionato Piano di rientro e, dunque, di fatto, posto a carico di AXESS ed in ogni caso ricompreso nelle somme accantonate con la Deliberazione 27 febbraio 2019, n. 101;

RITENUTO quindi di liquidare le competenze in favore del fiduciario aziendale rispettivamente per un importo di € 16.728,87 (oneri accessori inclusi) in esecuzione della Deliberazione del 27 settembre 2017, n. 605, e per un importo di € 4.238,74 (oneri accessori inclusi) in esecuzione della Deliberazione 27 febbraio 2019, n. 101;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dall'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Direttore amministrativo, Responsabile, nella presente fattispecie, del procedimento in oggetto - gestito dalla U.O.S. Affari Legali - il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa di questo provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di prendere atto della Sentenza emessa nel giudizio RG. 24421/2017, in data 9 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Milano, Sez. I Civile, ha respinto l'atto di opposizione azionato da AXESS condannando la medesima a rifondere all'Ente la somma capitale di € 159.187,20 oltre ad interessi ex D.lgs 231/2002 dalle scadenze di pagamento delle singole fatture, come da richiesta, anche per il ritardato pagamento delle somme di € 41.837,44 e di € 50.000,00 e alla rifusione delle spese giudiziarie liquidate in € 11.810,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, CPA ed IVA;
2. di prendere atto altresì della Sentenza emessa nel giudizio RG. 39957/2017, parimenti in data 9 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Milano, Sez. I Civile, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta da AXESS (connessa, come riferito in narrativa, alla mancata riduzione del canone a fronte della diminuzione del numero dei posti auto disponibili nel parcheggio affidato in concessione dalla Stazione appaltante) ponendo a carico dell'ASST

Nord Milano il pagamento in favore della concessionaria, della somma di € 89.012,00 oltre ad interessi, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;

3. di dare atto che:
 - a) con riferimento alla Sentenza favorevole all'ASST Nord Milano, emessa in data 9 dicembre 2020 nel giudizio RG. 24421/2017, risultano dovute da AXESS in favore dell'Ente le spese processuali per un ammontare di € 17.232,21 (oneri accessori inclusi);
 - b) con riferimento alla conciliazione intercorsa fra le parti, afferente al Piano di rateizzazione concordato il 9 dicembre 2019 per la restituzione della somma precettata di € 197.605,00, devono essere ancora liquidate dalla ditta concessionaria, in favore dell'ASST, la settima e l'ottava rata, per un ammontare di € 37.605,00;
 - c) con comunicazione via e-mail del 23 febbraio 2021 l'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie ha confermato come non sia stata ancora saldata da AXESS la fattura n. 39/2016, rimasta insoluta per una rimanenza di € 34.563,34; il tutto per un ammontare a credito di € 89.400,55 (vale a dire € 17.232,21 + € 37.605,00 + € 34.563,34);
4. di dare atto altresì che:
 - a) in esecuzione della Sentenza n. 8144 del Tribunale di Milano, Sez. I Civile, emessa in data 9 dicembre 2020 nel giudizio 39957/2017, favorevole ad AXESS, notificata in forma autentica ed esecutiva in data 4 febbraio 2021 ed ora già passata in giudicato, va riconosciuta in favore della Società concessionaria la somma risarcitoria, pari ad € 89.012,00, oltre ad interessi;
 - b) la mancata impugnazione della suddetta Sentenza va ricondotta al fatto che il Giudice, oltre che applicare correttamente la normativa che regola la concessione, ... *"ha anche perseguito ragioni di giustizia e correttezza circa la riduzione del canone di concessione a corrispettività in ragione degli effettivi posti auto assegnati al concessionario"*... di talché sarebbe stata improbabile una riforma del provvedimento giudiziale in grado d'appello (cfr. parere reso dal Legale aziendale con e-mail del 18 dicembre 2020, in atti);
5. di autorizzare la definizione di tutte le vertenze insorte con la ditta concessionaria, come del resto suggerito dal fiduciario aziendale (cfr. e-mail dell'Avv. Carnevale del 28 aprile u.s., in atti), interamente compensando gli opposti crediti di pari entità in linea capitale, senza pretendere la corresponsione di ulteriori interessi – peraltro di esiguo ammontare e vantati reciprocamente da entrambe le parti – circostanza che si presterebbe ad ulteriori contestazioni;
6. di prendere atto della scrittura privata in forza della quale l'ASST Nord Milano ed AXESS dichiarano di nulla aver da pretendere nei loro reciproci rapporti (All.to);
7. di liquidare le competenze in favore del fiduciario aziendale rispettivamente per un importo di € 16.728,87 (oneri accessori inclusi) in esecuzione della Deliberazione del 27 settembre 2017, n. 605, e per un importo di € 4.238,74 (oneri accessori inclusi) in esecuzione della Deliberazione 27 febbraio 2019, n. 101;

8. di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
10. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
11. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

(Atti n. 19/2020 – Tit. 01.03.02)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)



deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 30 GIU. 2021 avente all'oggetto:

"Presa d'atto della Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. I Civile, del 09.12.2020 nel giudizio RG. 24421/2017 e della Sentenza del Tribunale di Milano n. 8144, Sez. I Civile, del 09.12.2020 nel giudizio RG. 39957/2017 emesse fra l'ASST Nord Milano ed AXESS srl. Esiti della procedura monitoria avviata dall'ASST di cui al D.I. n. 12760/2019 emesso dal Tribunale di Milano e successivo atto di precetto e Piano di rientro. Determinazioni conseguenti".

Il sottoscritto Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

X di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 45-15-230 descrizione: rimborso spese legali
dell'anno 2021 per Euro **17.232,21**

al conto economico n. 51-05-240 descrizione: altri interessi attivi
dell'anno 2021 per Euro **34.416,22**

allo stato patrimoniale n. 6375408 descrizione: cliente AXESS srl
dell'anno 2021 per Euro **37.363,57**

allo stato patrimoniale n. 24-07-220 descrizione: rischi cause in corso
dell'anno 2021 per Euro **89.012,00**

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

☐ che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Giovanni Palazzo)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

☒ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

☐ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

SCRITTURA PRIVATA

La società **AXESS S.r.l.** (C.F. 02574400962 - P.Iva 12808900158), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Alberto Vecchi, con sede in Monza (MB), Via Giovanni Prati n. 3,

e

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano (di seguito A.S.S.T. Nord Milano), (C.F./P.Iva 09320420962), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, con sede in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Matteotti n. 83,

La società Axess S.r.l. e l'A.S.S.T. Nord Milano congiuntamente sono chiamate anche le Parti

PREMESSO CHE

- con decreto ingiuntivo n. 12760/2019 del 14.06.2019, il Giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Valentina Boroni, ingiungeva ad AXESS SRL, di pagare a parte ricorrente, ASST Nord Milano, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 162.800,23 oltre interessi per ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo e le spese del procedimento liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre le spese generali forfetarie al 15% IVA e CPA e le successive occorrenze;
- che in data 19.11.2019 l'A.S.S.T. Nord Milano notificava ad Axess S.r.l. atto di precetto con cui chiedeva il pagamento della somma totale di euro 197.605,84, con l'avvertimento che, in difetto, procedeva ad esecuzione forzata;
- che con sentenza del 9.12.2020 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 24421/2017 il Tribunale di Milano ha condannato Axess s.r.l. a pagare a Azienda Socio Sanitaria (ASST) Nord Milano la somma di € 159.187,20, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalle scadenze di pagamento delle singole fatture come da richiesta, anche per il ritardato pagamento delle somme di € 41.837,44 e di € 50.000,00, nonché le spese legali liquidate in complessivi € 11.810,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
- che con sentenza del 9.12.2020 nel giudizio ordinario RG. 39957/2017 il Tribunale di Milano condanna la Azienda Socio Sanitaria (ASST) Nord Milano al pagamento in favore di Axess s.r.l. della somma di € 89.012,00, oltre interessi dalla sentenza, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;

- che le parti effettuata una verifica congiunta sulle partite contabili di cui sopra hanno appurato di aver dato esecuzione a quanto previsto e disposto dai provvedimenti giudiziari sopra menzionati.

Tanto premesso e ritenuto, le parti dichiarano

A. di aver dato esecuzione al decreto ingiuntivo n. 12760/2019 reso dal Tribunale di Milano in data 14.06.2019, alla sentenza del 9.12.2020 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 24421/2017 ed alla sentenza del 9.12.2020 resa sempre dal Tribunale di Milano nel giudizio ordinario RG. 39957/2017 di cui in premessa;

B. di aver già dato piena esecuzione ai provvedimenti giudiziari di cui in premessa e di non aver più nulla pretendere l'una dall'altra in relazione al Contratto di concessione che ha dato origine agli stessi provvedimenti;

C. le imposte di registro inerenti i due provvedimenti giudiziari sopracitati restano rispettivamente a carico delle parti soccombenti;

Milano,

Letto, confermato, siglato su ogni facciata ed in calce sottoscritto.

Axess S.r.l.

A.S.S.T. Nord Milano

Il legale rappresentante

Il legale rappresentante

Sig. Alberto Vecchi

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

_____ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOT. GIOVANNI PALAZZO



DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

SCRITTURA PRIVATA

La società AXESS S.r.l. (C.F. 02574400962 - P.Iva 12808900158), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Alberto Vecchi, con sede in Monza (MB), Via Giovanni Prati n. 3,

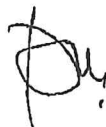
e

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano (di seguito A.S.S.T. Nord Milano), (C.F./P.Iva 09320420962), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, con sede in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Matteotti n. 83,

La società Axess S.r.l. e l'A.S.S.T. Nord Milano congiuntamente sono chiamate anche le Parti

PREMESSO CHE

- con decreto ingiuntivo n. 12760/2019 del 14.06.2019, il Giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Valentina Boroni, ingiungeva ad AXESS SRL, di pagare a parte ricorrente, ASST Nord Milano, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 162.800,23 oltre interessi per ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo e le spese del procedimento liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre le spese generali forfetarie al 15% IVA e CPA e le successive occorrenze;
- che in data 19.11.2019 l'A.S.S.T. Nord Milano notificava ad Axess S.r.l. atto di precetto con cui chiedeva il pagamento della somma totale di euro 197.605,84, con l'avvertimento che, in difetto, procedeva ad esecuzione forzata;
- che con sentenza del 9.12.2020 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 24421/2017 il Tribunale di Milano ha condannato Axess s.r.l. a pagare a Azienda Socio Sanitaria (ASST) Nord Milano la somma di € 159.187,20, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalle scadenze di pagamento delle singole fatture come da richiesta, anche per il ritardato pagamento delle somme di € 41.837,44 e di € 50.000,00, nonché le spese legali liquidate in complessivi € 11.810,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
- che con sentenza del 9.12.2020 nel giudizio ordinario RG. 39957/2017 il Tribunale di Milano condanna la Azienda Socio Sanitaria (ASST) Nord Milano al pagamento in favore di Axess s.r.l. della somma di € 89.012,00, oltre interessi dalla sentenza, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;



- che le parti effettuata una verifica congiunta sulle partite contabili di cui sopra hanno appurato di aver dato esecuzione a quanto previsto e disposto dai provvedimenti giudiziari sopra menzionati.

Tanto premesso e ritenuto, le parti dichiarano

A. di aver dato esecuzione al decreto ingiuntivo n. 12760/2019 reso dal Tribunale di Milano in data 14.06.2019, alla sentenza del 9.12.2020 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 24421/2017 ed alla sentenza del 9.12.2020 resa sempre dal Tribunale di Milano nel giudizio ordinario RG. 39957/2017 di cui in premessa;

B. di aver già dato piena esecuzione ai provvedimenti giudiziari di cui in premessa e di non aver più nulla pretendere l'una dall'altra in relazione al Contratto di concessione che ha dato origine agli stessi provvedimenti;

C. le imposte di registro inerenti i due provvedimenti giudiziari sopracitati restano rispettivamente a carico delle parti soccombenti;

Milano,

Letto, confermato, siglato su ogni facciata ed in calce sottoscritto.

Axess S.r.l.

A.S.S.T. Nord Milano

Il legale rappresentante

Il legale rappresentante

Sig. Alberto Vecchi

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

